



Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Impiegata di commercio/Impiegato di commercio con attestato federale di capacità (AFC)

Modifica del 14 aprile 2017

*La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI)
ordina:*

I

L'ordinanza della SEFRI del 26 settembre 2011¹ sulla formazione professionale di base Impiegata di commercio/Impiegato di commercio con attestato federale di capacità (AFC) è modificata come segue:

Art. 14, rubrica e frase introduttiva

Requisiti professionali richiesti ai formatori

I requisiti professionali sono soddisfatti se il formatore possiede una delle seguenti qualifiche:

Art. 21 cpv. 4

⁴ Nei campi di qualificazione delle lingue straniere gli esami o parti di esami possono essere sostituiti da diplomi internazionali di lingue straniere a condizione che siano riconosciuti dalla SEFRI. L'articolo 23 dell'ordinanza del 24 giugno 2009² sulla maturità professionale si applica per analogia.

Art. 22 cpv. 4 lett. a n. 7 e lett. b n. 7

⁴ La nota della parte scolastica è data dalla media arrotondata a un decimale delle seguenti note di materia con la seguente ponderazione:

- a. profilo B:
 7. lavori di progetto: la nota di materia arrotondata a un decimale è composta in parti uguali dalle note «Approfondire e collegare» e «Lavoro autonomo» (ponderazione $\frac{1}{7}$):

¹ RS 412.101.221.73

² RS 412.103.1

- «Approfondire e collegare»: nel corso dell'intera formazione si devono svolgere da due a tre moduli; la media delle note dei moduli svolti, arrotondata al punto o al mezzo punto, costituisce la nota di «Approfondire e collegare»;
 - «Lavoro autonomo»: nel corso della seconda metà della formazione le persone in formazione svolgono autonomamente un lavoro che comprende varie competenze operative; sussiste una possibilità di scelta del tema; sono ammessi i lavori di gruppo; la scuola decide se deve essere fornita una prestazione orale supplementare; le valutazioni costituiscono la nota di «Lavoro autonomo»;
- b. profilo E:
7. lavori di progetto: la nota di materia arrotondata a un decimale è composta in parti uguali dalle note «Approfondire e collegare» e «Lavoro autonomo» (ponderazione $1/8$):
 - «Approfondire e collegare»: nel corso dell'intera formazione si devono svolgere da due a tre moduli; la media delle note dei moduli svolti, arrotondata al punto o al mezzo punto, costituisce la nota di «Approfondire e collegare»;
 - «Lavoro autonomo»: nel corso della seconda metà della formazione le persone in formazione svolgono autonomamente un lavoro che comprende varie competenze operative; sussiste una possibilità di scelta del tema; sono ammessi i lavori di gruppo; la scuola decide se deve essere fornita una prestazione orale supplementare; le valutazioni costituiscono la nota di «Lavoro autonomo».

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2017.

14 aprile 2017

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione:

Josef Widmer
Direttore supplente